


UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI MESSINA
IL RETTORE

- VISTO il D.Lgs. n. 297 del 16 aprile 1994, recante approvazione del T.U. delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado;
- VISTA la L. n. 315 del 3 agosto 1998, recante interventi finanziari per l'Università e la Ricerca e, in particolare, l'art. 1, comma 4, che prevede le utilizzazioni, in posizioni di esonero e di semiesonero, presso le Università, di personale docente al fine di poter svolgere compiti di supervisione del tirocinio e di coordinamento del medesimo con altre attività didattiche, nell'ambito dei corsi di laurea in scienze della formazione primaria e di scuole di specializzazione per l'insegnamento nelle scuole secondarie;
- VISTA la L. n. 124 del 3 maggio 1999, recante disposizioni urgenti in materia di personale scolastico;
- VISTO il D.M. n. 249 del 10 settembre 2010, "Regolamento concernente: Definizione della disciplina dei requisiti e delle modalità della formazione iniziale degli insegnanti della scuola primaria e della scuola secondaria di primo e secondo grado, ai sensi dell'art.2, comma 416, della Legge 24 dicembre 2007, n. 244", in particolare l'art.11 rubricato *Docenti tutor*;
- VISTO il D.M. n. 139 del 4 aprile 2011, "Attuazione D.M. n. 249 del 10 settembre 2010, recante regolamento concernente: "Formazione iniziale degli insegnanti";
- VISTO il D.M. 8 novembre 2011, recante la "Disciplina per la determinazione dei contingenti del personale della scuola necessario per lo svolgimento dei compiti tutoriali, la loro ripartizione tra le Università e le Istituzioni dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica, e i criteri per la selezione degli aspiranti a tali compiti, in attuazione dell'articolo 11, comma 5, del D.M. n. 249 del 10 settembre 2010";
- VISTO il D.M. n. 93 del 30 novembre 2012, concernente la definizione delle modalità di accreditamento delle sedi di tirocinio ai sensi dell'art. 12, comma 3, del D.M. n. 249 del 10 settembre 2010;
- VISTO il D.I. n. 210 del 26 marzo 2013, concernente il contingente del personale della scuola da collocare in esonero parziale o totale e la loro ripartizione tra le facoltà di cui all'art. 11, comma 5, del D.M. n. 249 del 10 settembre 2010;
- VISTO il D.M. n. 312 del 16 maggio 2014 con il quale è stata indetta, per l'anno accademico 2014/2015, la selezione per l'accesso ai corsi di Tirocinio Formativo Attivo (TFA) per il conseguimento dell'abilitazione all'insegnamento nella scuola secondaria di I e di II grado;
- VISTO il D.M. n. 487 del 20 giugno 2014, emanato ad integrazione delle disposizioni di cui al D.M. n. 139 del 4 aprile 2011, sopra citato, al fine di disciplinare l'istituzione e lo svolgimento dei percorsi di TFA ex artt. 10 e 15 del D.M. n. 249 del 2010, a decorrere dall'anno accademico 2014/2015;

VISTO	il D.M. n. 966 del 24 dicembre 2014, con il quale è stato definito il contingente di personale in servizio nelle istituzioni scolastiche da utilizzare, per l'a.s. 2014/2015, presso le Università e le Istituzioni AFAM per la funzione di tutor coordinatore di cui all'art. 1, comma 4, della L. n. 315 del 3 agosto 1998, già determinato ai sensi della tabella B del D.I. n. 210 del 26 marzo 2013;
VISTA	la tabella A, allegata al D.M. n. 966 del 24 dicembre 2014, succitato, che assegna, per l'a.s. 2014/2015, alla regione Sicilia n. 82 posti da ripartire tra le sedi universitarie e le AFAM;
VISTO	il D.D. dell'USR per la Sicilia n. 629 del 14 gennaio 2015, che ripartisce il contingente di personale in servizio nelle istituzioni scolastiche da utilizzare, per l'a.s. 2014/2015, per la funzione di tutor coordinatore in posizione di semiesonero, presso le sedi universitarie e le AFAM siciliane;
VISTO	il D.R. n. 2722 del 21 ottobre 2014, con il quale è stato emanato il Bando relativo alle modalità di ammissione ai Corsi di Tirocinio Formativo Attivi (TFA) per l'insegnamento nella scuola secondaria di primo e secondo grado, per l'anno accademico 2014/2015";
VISTO	il D.R. n. 304 del 17 febbraio 2015, con il quale sono stati approvati gli atti relativi all'espletamento delle prove concorsuali e alla valutazione dei titoli sottoposti dai candidati e pubblicate le graduatorie degli ammessi ai percorsi di TFA attivati, presso l'Ateneo di Messina, per l'a.a. 2014/2015;
CONSIDERATO	che l'art. 11, comma 5-bis, del D.M. n. 249 del 10 settembre 2010 prevede che <i>“la determinazione dei contingenti dei tutor coordinatori e organizzatori avviene senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. A tal fine, i parametri di assegnazione previsti dal decreto, di cui al comma 5, sono derogabili al fine di assicurare l'invarianza di spesa”</i> ;
VISTO	il D.R. n. 28623/2015, prot. n. 28623 del 7 maggio 2015, con il quale è stata indetta la selezione per titoli e colloquio riservata al personale docente in servizio nelle istituzioni scolastiche secondarie del sistema nazionale di istruzione, classe AC07- Inglese (scuola secondaria di I e II grado), al fine dell'assegnazione, per l'a.a. 2014/2015, dell'incarico di Tutor coordinatore, di cui all'art. 11 del D.M. n.249 del 10 settembre 2010;
VISTO	il D.R. n. 32047/2015, prot. n. 32047 del 20 maggio 2015, con il quale sono state nominate le Commissioni giudicatrici e fissati i calendari per i colloqui di valutazione;
PRESO ATTO	dell'esito negativo del Bando e dell'impossibilità di assegnare l'incarico di Tutor coordinatore al personale docente selezionato;
CONSIDERATA	la necessità e l'urgenza di assegnare l'incarico;

DECRETA

Articolo 1

Selezione e posti

Al fine dell'assegnazione, nell'anno accademico 2014/2015, dell'incarico di tutor coordinatore, di cui all'art. 11 del D.M. n. 249 del 10 settembre 2010, nell'ambito dei Corsi di Tirocinio Formativo Attivo (T.F.A.) attivati presso l'Università degli Studi di Messina, è indetta la selezione per titoli e colloquio riservata al personale docente in servizio nelle istituzioni scolastiche secondarie del sistema nazionale di istruzione, per la classe di abilitazione sotto descritta:

- N. 1 posto classe AC07- Inglese (Scuola secondaria di I e II grado).

Articolo 2

Docente tutor coordinatore: caratteristiche dell'incarico

Ai tutor coordinatori è affidato il compito di:

- a) orientare e gestire i rapporti con i tutor dei tirocinanti assegnando gli studenti alle diverse classi e scuole e formalizzando il progetto di tirocinio dei singoli studenti;
- b) provvedere alla formazione del gruppo di studenti attraverso le attività di tirocinio indiretto e l'esame dei materiali di documentazione prodotti dagli studenti nelle attività di tirocinio;
- c) supervisionare e valutare le attività del tirocinio diretto e indiretto;
- d) seguire le relazioni finali per quanto riguarda le attività in classe.

Lo svolgimento dell'incarico di tutor coordinatore comporta l'esonero parziale dall'insegnamento nella scuola.

L'incarico tutoriale ha una durata massima di quattro anni e non è consecutivamente rinnovabile. Un ulteriore incarico può essere conferito alla stessa persona solo dopo un anno dalla cessazione.

I tutor coordinatori rispondono, nello svolgimento dei loro compiti, al Consiglio di Dipartimento in cui è incardinato il TFA. Il Consiglio di Dipartimento procede annualmente alla conferma o alla revoca dei tutor coordinatori sulla base dei seguenti parametri:

- a) conduzione dei gruppi di studenti e sostegno al loro percorso formativo;
- b) gestione dei rapporti con le scuole e con gli insegnanti ospitanti;
- c) gestione dei rapporti con l'istituzione universitaria;
- d) gestione dei casi a rischio.

L'utilizzazione dei tutor coordinatori è prorogabile solo per un ulteriore anno. In caso di revoca da parte del Consiglio di Dipartimento, il docente revocato non può partecipare alle selezioni per il ruolo di tutor coordinatore per i successivi cinque anni.

In caso di mancata attivazione dei percorsi di Tirocinio Formativo Attivo, il personale in semiesonero rientra in servizio nelle sedi di titolarità.

L'incarico di tutor coordinatore è incompatibile con la contemporanea fruizione di incarichi, distacchi, comandi, od ogni altra forma di utilizzazione prevista in materia dalla normativa vigente.

L'orario di servizio da effettuare presso le Università è, di regola, di diciotto ore settimanali, comprensive della partecipazione alle riunioni degli organismi universitari. Resta fermo che la prestazione complessiva del servizio svolta dal personale docente ed educativo per tutte le attività alle quali lo stesso è tenuto, sia nelle istituzioni scolastiche, sia nelle Università, non potrà comunque superare il limite massimo di trentasei ore settimanali.

Si applicano, in materia di ferie, permessi ed assenze dal servizio a qualunque titolo effettuate, gli istituti contrattuali previsti dal vigente contratto collettivo nazionale di lavoro.

Considerato che l'attività di servizio viene prestata in due diverse sedi, l'istituzione scolastica presso la quale il docente continua ad essere titolare mantiene la gestione complessiva di tutte le questioni inerenti lo stato giuridico ed economico del docente stesso ivi comprese le assenze, le ferie ed i permessi. Le assenze e i permessi fruiti dal dipendente in relazione a prestazioni di servizio da effettuarsi presso le sedi universitarie, e perciò dalle stesse autorizzate, devono essere comunicate tempestivamente dalle segreterie amministrative del corso di tirocinio formativo attivo alla scuola di titolarità.

Articolo 3

Requisiti e titoli di ammissione

Può concorrere all'attribuzione dell'incarico di tutor coordinatore il personale docente che, al momento della presentazione della domanda di partecipazione alla presente selezione, presti servizio a tempo indeterminato presso le scuole secondarie di primo o di secondo grado da almeno cinque anni, di cui almeno tre con insegnamento effettivo nella classe di abilitazione di riferimento negli ultimi dieci anni, e che abbia svolto attività documentata in almeno tre degli ambiti previsti dalla Tabella 2, allegato A del D.M. dell'8 novembre 2011.

I requisiti e i titoli di ammissione devono essere posseduti al momento della presentazione della domanda.

In qualsiasi momento l'Amministrazione universitaria può disporre d'ufficio, con provvedimento motivato comunicato all'interessato, l'esclusione dal concorso per mancanza dei requisiti di ammissione.

Articolo 4 **Selezione: valutazione dei titoli e articolazione del colloquio**

Per la selezione dei docenti con compiti tutoriali, di cui all'art. 1 del presente bando, il Rettore nomina, con decreto, apposite Commissioni, composte nel rispetto delle vigenti disposizioni in materia.

La selezione dei candidati all'incarico di tutor coordinatore consiste nella valutazione dei titoli presentati e nell'articolazione di un colloquio. È prevista una valutazione massima complessiva pari a 100 punti.

Le Commissioni valutano i titoli sottoposti dai singoli candidati attribuendo un punteggio massimo complessivo pari a 50 punti su 100. Il punteggio viene ripartito, come indicato nella Tabella 2, allegato A del D.M. dell'8 novembre 2011:

- a) esercizio della funzione di supervisore del tirocinio nei corsi di laurea in scienze della formazione primaria, nelle scuole di specializzazione all'insegnamento superiore e nei percorsi di cui ai decreti del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 7 ottobre 2004, n. 82, e 28 settembre 2007, n. 137 (punti 6);
- b) insegnamento ovvero conduzione di gruppi di insegnanti in attività di formazione in servizio nell'ambito di offerte formative condotte da soggetti accreditati dal MIUR e della durata di almeno 10 ore (punti 2);
- c) esercizio della funzione di docente accogliente nei corsi di laurea in scienze della formazione primaria, nelle scuole di specializzazione all'insegnamento superiore e nei percorsi di cui ai decreti del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 7 ottobre 2004, n. 82 e 28 settembre 2007, n. 137 (punti 2);
- d) tutor o formatore in iniziative di formazione del personale docente organizzate dal MIUR ovvero dall'ANSAS (punti 3);
- e) insegnamento ovvero conduzione di laboratori didattici presso i corsi di laurea in scienze della formazione primaria, le scuole di specializzazione all'insegnamento superiore e i percorsi di cui ai decreti del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 7 ottobre 2004, n. 82 e 28 settembre 2007, n. 137 (punti 6);
- f) partecipazione a gruppi di ricerca didattica gestiti dall'università o da enti pubblici di ricerca (punti 3);
- g) pubblicazioni di ricerca disciplinare ovvero didattico/metodologica, anche di natura trasversale alle discipline, ovvero sulla formazione docente (punti da 1 a 5);
- h) partecipazione a progetti di sperimentazione ai sensi degli articoli 277 e 278 del decreto legislativo n. 297/1994 (punti 2);
- i) titolo di dottore di ricerca in didattica (punti 6);
- j) attività di ricerca ovvero di insegnamento nelle università o nelle istituzioni dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica aventi come oggetto o in percorsi preposti alla formazione didattica e disciplinare degli insegnanti (punti 3);
- k) direzione di corsi finalizzati alla formazione di tutor ovvero alla formazione e all'aggiornamento didattico svolti presso le università, le istituzioni AFAM o enti accreditati dal Ministero (punti 6);
- l) avere seguito corsi di formazione per il personale scolastico all'estero nell'ambito di programmi comunitari (*Long Life Learning Programme*, Leonardo Da Vinci, Pestalozzi) (punti 6).

Il colloquio di valutazione, cui è attribuito un punteggio massimo complessivo di 50 punti su 100, consiste in un'intervista strutturata volta a saggiare le spinte motivazionali, le capacità di organizzazione, di relazione con i docenti e con le autorità scolastiche e a verificare il progetto di lavoro degli aspiranti. Le Commissioni tengono, inoltre, conto del percorso professionale del docente e di ogni informazione utile a valutarne la congruità rispetto al ruolo di tutor coordinatore.

Il colloquio deve essere rivolto ad un numero di candidati non superiore al doppio rispetto ai posti disponibili, identificati attraverso la graduatoria risultante dalla sommatoria delle valutazioni dei titoli.

Tutti i candidati sono ammessi al colloquio con riserva.

Per sostenere il colloquio, i candidati devono essere muniti di un documento di riconoscimento in corso di validità.

Il calendario dei colloqui, definito con successivo Decreto Rettorale, sarà pubblicato, con valore di notifica a tutti gli effetti, nella pagina web dell'Università degli Studi di Messina, all'indirizzo <http://www.unime.it/didattica/tfa/tfa.html>.

Articolo 5 **Domanda di partecipazione alla selezione**

La domanda di partecipazione alla selezione dovrà pervenire, al Servizio Protocollo dell'Ateneo, piazza Pugliatti n.1, 98122 Messina, **entro il termine perentorio di sette giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto** utilizzando esclusivamente il modello ad esso allegato.

Modalità di presentazione della domanda:

- consegna *brevi manu* nei giorni e negli orari di apertura al pubblico Servizio Protocollo sopra indicato (dal lunedì al venerdì dalle ore 9.00 alle ore 12.30; il lunedì ed il giovedì dalle ore 15.30 alle ore 16.30);
- tramite lettera raccomandata a/r o corriere postale (in questi casi, rileva esclusivamente la data di ricezione del plico da parte dell'Amministrazione Universitaria).

Gli interessati dovranno riportare sulla busta e/o sulla lettera di trasmissione la dicitura: **“Partecipazione Bando TFA – Tutor coordinatori scuola secondaria – Classe AC07- Inglese (scuola secondaria di I e II grado)”**

a mezzo posta elettronica certificata (PEC), inviando all'indirizzo protocollo@pec.unime.it, dal proprio indirizzo di PEC personale, un'e-mail contenente la domanda di partecipazione alla selezione debitamente compilata e sottoscritta e i documenti richiesti, in formato pdf, unitamente alla scansione di un documento di riconoscimento in corso di validità. Il messaggio, nell'oggetto, dovrà riportare la dicitura seguente: **“PEC - Partecipazione Bando TFA – Tutor coordinatori scuola secondaria – Classe AC07- Inglese (scuola secondaria di I e II grado).”** (indicare la classe di abilitazione per la quale si concorre). La trasmissione a mezzo posta elettronica certificata (PEC) è una modalità consigliata agli interessati perché consente una più rapida gestione della procedura di selezione.

Copia della domanda dovrà essere inoltrata dai docenti anche al Dirigente scolastico della Scuola di appartenenza e al Direttore Scolastico Regionale.

L'Amministrazione non assume alcuna responsabilità per la dispersione di comunicazioni dipendenti da inesatta indicazione del recapito da parte del candidato, né per eventuali disguidi postali o telegrafici o in ogni modo imputabili a fatto di terzi, a caso fortuito o forza maggiore. **Non saranno prese in considerazione, per nessun motivo, le domande che perverranno dopo il termine di scadenza indicato.**

Il candidato dovrà allegare alla domanda:

- la copia fotostatica di un documento di riconoscimento in corso di validità;
- l'elenco dei documenti allegati;
- la copia del *curriculum vitae et studiorum*;
- i titoli valutabili corredati di una sintetica relazione descrittiva degli stessi. I titoli possono essere prodotti in originale, in copia autenticata o in copia dichiarata conforme all'originale mediante dichiarazione sostitutiva da parte dell'interessato, resa ai sensi del D.P.R. n. 445/2000. I titoli possono essere prodotti in carta semplice.
- le pubblicazioni o copie delle stesse accompagnate da dichiarazione di conformità all'originale resa ai sensi del D.P.R. n. 445/2000, con relativo elenco.

I candidati dovranno comunicare con la massima tempestività, osservando le stesse modalità seguite per la presentazione della domanda di partecipazione alla selezione, ogni variazione dei dati riportati nella domanda.

I candidati possono dimostrare il possesso dei titoli sottoposti alla valutazione mediante autocertificazione resa in ottemperanza al D.P.R. n. 445/2000. Le dichiarazioni rese dal candidato devono contenere tutti gli elementi necessari alla valutazione; l'omissione anche di un solo elemento comporta la non valutazione del titolo autocertificato. L'amministrazione universitaria è tenuta ad effettuare idonei controlli sulla veridicità del contenuto delle dichiarazioni sostitutive ricevute; sono previste la decadenza dell'interessato dai benefici eventualmente conseguiti sulla base di dichiarazione non veritiera e l'applicabilità delle sanzioni penali previste.

Articolo 6 Graduatorie

La graduatoria, per ciascuna classe di abilitazione, è costituita sommando i punteggi ottenuti nella valutazione dei titoli e nel colloquio.

Le graduatorie saranno pubblicate sul sito internet di Ateneo, alla pagina <http://www.unime.it/didattica/tfa/tfa.html>, e tale pubblicazione avrà valore di notifica nei confronti dei candidati.

I candidati utilmente collocati in graduatoria verranno chiamati a svolgere la loro attività presso la sede universitaria entro il termine che sarà comunicato dall'Amministrazione.

Nel termine suddetto, i candidati dovranno presentare i documenti e gli attestati richiesti dall'Università, compreso l'attestato di esonero parziale rilasciato dall'Amministrazione dove prestano servizio; se nel citato termine, per qualunque causa, il candidato non si presentasse, l'Università potrà chiamare il candidato che segue nella graduatoria di merito.

Concluse le procedure di valutazione, l'Università comunicherà le conseguenti graduatorie agli Uffici Scolastici territoriali interessati, anche al fine della modifica del contratto individuale di lavoro.

Articolo 7
Responsabile del procedimento

Le disposizioni del presente bando, atte a garantire la trasparenza di tutte le fasi del procedimento e i criteri e le procedure per la nomina delle commissioni giudicatrici e dei responsabili del procedimento, sono in attuazione della legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modifiche ed integrazioni.

Ai sensi della Legge n.241/1990 e successive modifiche ed integrazioni, funzionario responsabile del procedimento di cui al presente bando è il Responsabile dell'U. Op. "TFA/PAS", Sabrina Sambaturo.

Articolo 8
Trattamento dei dati personali

Con riferimento al Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 "Codice in materia di protezione dei dati personali", in particolare all'articolo 13, i dati personali forniti dai partecipanti alla presente selezione sono raccolti presso l'Università degli Studi di Messina per le finalità di gestione della procedura selettiva e saranno trattati anche in forma automatizzata.

Il conferimento dei dati personali è obbligatorio ai fini della valutazione dei requisiti di partecipazione alla selezione, pena l'esclusione dalle procedure concorsuali.

I dati personali forniti dai candidati possono essere comunicati dall'Università al Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca per le finalità istituzionali proprie.

Ai candidati sono riconosciuti i diritti di cui agli articoli 7, 8, 9 e 10 del citato Decreto Legislativo n. 196/2003, in particolare il diritto di accesso ai dati che li riguardano, nonché il diritto di ottenerne la rettifica, l'aggiornamento o la cancellazione se erronei, incompleti o raccolti in termini non conformi alla legge, nonché il diritto, per motivi legittimi, di opporsi al loro trattamento. Tali diritti possono essere fatti valere nei confronti dell'Università degli Studi di Messina che ha sede in Piazza Salvatore Pugliatti, 1 - 98122 Messina, titolare del trattamento.

Articolo 9
Rinvio

Per quanto non previsto nel presente bando si applicano le norme vigenti in tema di selezioni pubbliche.

Il presente Decreto viene registrato nel Repertorio Generale unico dell'Ateneo in due copie originali, una delle quali sarà conferita alla Direzione Generale, l'altra verrà conservata a cura dell'U. Op. "TFA/PAS", struttura del Dipartimento amministrativo "Servizi Didattici, Ricerca e Alta Formazione".

IL RETTORE
Prof. Piétro Navarra



Il Responsabile del procedimento amministrativo:
Sabrina Sambaturo

